



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

ALLEGATO B

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e
del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30.12.2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2021

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pg. 5
Art. 2 - Classificazione del Comune	Pg. 5
Art. 3 - Presupposto del canone	Pg. 5
Art. 4 - Soggetti passivi	Pg. 7
Art. 5 - Le tariffe	Pg. 7
Art. 6 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari	Pg. 7
Art. 7 - Esenzioni dal canone/Esclusioni	Pg. 8
Art. 8 - Modalità di dichiarazione e versamento del canone	Pg. 9
Art. 9 - Rimborsi	Pg. 11
Art. 10 - Riscossione coattiva	Pg. 11
Art. 11 - Funzionario responsabile	Pg. 11
Art. 12 - Contenzioso	Pg. 11
Art. 13 - Trattamento dei dati personali	Pg. 11

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

Art. 14 - Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità	Pg. 12
Art. 15 - Suddivisione del territorio in zone	Pg. 12
Art. 16 - Determinazioni del canone per le occupazioni	Pg. 12
Art. 17 - Tariffa per le occupazioni sottosuolo	Pg. 13
Art. 18 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità	Pg. 13

CAPO II – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 19 - Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni	Pg. 13
Art. 20 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti	Pg. 14
Art. 21 - Collocazione dei mezzi pubblicitari sulla viabilità principale	Pg. 16

Art. 22 - Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato	Pg. 17
Art. 23 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi Pubblicitari	Pg. 17

TITOLO III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

Art. 24 – Domanda di concessione/autorizzazione	Pg. 19
Art. 25 – Procedimenti di rilascio delle concessioni/autorizzazioni	Pg. 19
Art. 26 – Obblighi del concessionario	Pg. 19
Art. 27 – Mestieri girovaghi e artisti di strada	Pg. 20
Art. 28 – Occupazione di spazi sovrastanti il suolo pubblico	Pg. 20
Art. 29 – Autorizzazione ai lavori di manomissione di suolo pubblico	Pg. 20
Art. 30 – Durata e rinnovo della concessione/autorizzazione	Pg. 20
Art. 31 – Decadenza della concessione/autorizzazione	Pg. 20
Art. 32 – Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni	Pg. 21
Art. 33 – Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni	Pg. 21
Art. 34 – Rinuncia all’occupazione	Pg. 21

CAPO II – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 35 – Domanda e documentazioni	Pg. 21
Art. 36 – Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni	Pg. 21
Art. 37 – Obblighi per il titolare dell’autorizzazione/concessione	Pg. 23
Art. 38 – Decadenza dell’autorizzazione/concessione	Pg. 23
Art. 39 – Revoca dell’autorizzazione/concessione	Pg. 23
Art. 40 – Variazione del messaggio pubblicitario	Pg. 24
Art. 41 – Rinnovo dell’autorizzazione	Pg. 24

CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 42 – Gestione del servizio	Pg. 24
Art. 43 – Canone sul servizio affissione	Pg. 24
Art. 44 – Tariffe e maggiorazioni	Pg. 25

Art. 45 – Riduzioni/Esenzioni	Pg. 25
Art. 46 – Modalità di servizio	Pg. 26
Art. 47 – Vigilanza	Pg. 26

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Art. 48 – Sanzioni e penalità	Pg. 27
--------------------------------------	---------------

TITOLO V

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Art. 49 – Oggetto	Pg. 28
Art. 50 – Presupposto	Pg. 28
Art. 51 – Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni	Pg. 28
Art. 52 – Versamento del canone	Pg. 29
Art. 53 – Subentro, cessazioni, rimborsi	Pg. 29

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 54 – Norme finali	Pg. 29
Art. 55 – Norme finali	Pg. 30
Art. 56 – Entrata in vigore	Pg. 30

Allegati:

1) Elenco vie/strade/aree in PRIMA categoria	Pg. 31
2) Elenco vie/strade/aree in SECONDA categoria	Pg. 33
3) Elenco impianti Pubbliche Affissioni	Pg. 34

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 816 a 847, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- 2) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Fermo restando il disposto del co. 818 art. 1 L. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lett. a) del comma 819.
- 3) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 4) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 5) L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, **destinati a mercati** realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, è normata dagli artt. da 49 a 53 del presente regolamento.

ART. 2 – Classificazione del Comune

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31.12.2019 pari a 5085 abitanti.

ART. 3 - Presupposto del canone

Il presupposto del canone è:

- 1) **l'occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e delle aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- 2) **la diffusione di messaggi pubblicitari**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

La diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il

pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato.

- a. I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b. I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
- c. Tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata;
- d. Le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata;
- e. Non si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, le semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano estensioni del mezzo o del messaggio;
- f. La mera disponibilità del mezzo, potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi ed a prescindere dall'effettiva presenza o diffusione degli stessi;
- g. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti ed ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari nonché alla pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni;
- h. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente, qualora tale fattispecie sia prevista dalla normativa specifica.
- i. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- j. Il pagamento del canone in nessun modo sana la diffusione di messaggi non autorizzata.
- k. Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse, abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

ART. 4 - Soggetti passivi

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2) Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

ART. 5 – Le tariffe

- 1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare. Si applica alle occupazioni e diffusioni pubblicitarie temporanee che sono quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per un periodo inferiore all'anno solare e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero. Si applica alle occupazioni e diffusioni pubblicitarie annuali, o permanenti, che sono quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per l'intero anno solare con carattere stabile, 24 ore su 24, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti
- 3) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, o permanenti, il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
- 4) La misura complessiva del canone dovuto, per le occupazioni di suolo pubblico temporanee e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori, maggiorazioni o riduzioni previsti dal presente regolamento e/o dal tariffario. La misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari, salvo diversa ed espressa disposizione regolamentare.

ART. 6 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni :

- a) eccedenti i mille metri quadrati: nella misura del 10 %;
- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici: nella misura dell'80 %;
- c) con spettacoli viaggianti : nella misura del 80 %. Inoltre le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;

- d) per l'esercizio dell'attività edilizia: nella misura del 30 % relativamente alle occupazioni effettuate sulle vie appartenenti alla 2' categoria, nella misura del 40% sulle vie appartenenti alla 1' categoria, e nella misura del 60% per le occupazioni effettuate in "centro storico" come individuato dal vigente PGT. In quest'ultimo caso la riduzione verrà riconosciuta solamente qualora il soggetto passivo risulti essere una persona fisica diversa da impresa;
- e) per l'occupazione di durata inferiore a 12 ore: riduzione nella misura del 50%, oltre alle 12 ore e fino alle 24 ore tariffa giornaliera intera;
- f) per l'occupazione di durata inferiore all'anno, superiore a 14 gg e fino a 30 gg: riduzione nella misura del 20%; oltre i 30 gg riduzione nella misura del 50%.

ART. 7 – Esenzioni dal canone / Esclusioni

- 1) Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - p) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, qualora siano organizzate con il patrocinio dell'Ente;
 - q) le occupazioni di passi carrabili;
 - r) le occupazioni effettuate da Enti Terzo Settore;
 - s) le occupazioni per il taglio strada/manomissione del suolo pubblico, qualora le occupazioni siano effettuate in ambito a lavori affidati dallo stesso Ente o da partecipate di primo livello, qualora l'intervento riguardi la rete pubblica e non allacciamenti privati;
 - t) le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi (D.L. 76/2020 "SEMPLIFICAZIONI" L. 120/2020 art. 57 co. 9 e 10)
 - u) Le occupazioni temporanee e occasionali eseguite per il commercio ambulante itinerante con una sosta non superiore a 60 minuti;
 - v) le occupazioni per le operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- 2) Sono escluse dall'assoggettamento al canone di cui al presente Regolamento le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale.

ART. 8 – Modalità di dichiarazione e versamento del canone

- 1) Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito e dimostrato prima della consegna o ritiro della concessione/autorizzazione. La validità della dichiarazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, l'accredito del versamento del canone deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 4) Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno ma dopo la data del 30/9, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo con applicazione, per ogni mese o frazione, della tariffa annuale divisa in dodicesimi.
- 5) Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell'applicazione del canone e per la semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
- 6) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 10/12. Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano salve le applicazioni di indennità, sanzioni e le disposizioni in merito disciplinate in seguito.

7) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione o della presentazione, in deroga, della relativa dichiarazione per le fattispecie per le quali è esplicitamente prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario, e nel caso di gestione in concessione del canone compatibilmente con la procedura operativa che verrà stabilita tra l'Ente e il concessionario stesso.

8) Per le sole occupazioni temporanee superiori a 60 giorni, è consentita la rateazione entro la fine di ciascun mese solare con rate di uguale importo qualora il canone dovuto sia pari o superiore ad € 3.000,00. Il pagamento della prima rata deve avvenire in ogni caso prima dell'occupazione e l'ultima entro la fine dell'occupazione.

9) Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, entro il 31/01 di ogni anno, è tenuto ad effettuare la dichiarazione delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti alla data del 31/12 dell'anno precedente ed eseguire il versamento del canone dovuto entro il 31/03 di ogni anno.

10) Il versamento del canone è arrotondato all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

11) Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12) Sono incentivate le forme telematiche di trasmissione, di richiesta e di rilascio di documenti, di pagamento ed, in genere, di ogni comunicazione. Analogamente, ed al fine di favorire i contribuenti e lo snellimento dell'azione amministrativa, non si rendono più necessarie forme di vidimazione in uso precedentemente (timbro su locandine e manifesti). In caso di affidamento della gestione a terzi per la riscossione del canone, il concessionario promuoverà in autonomia quanto previsto alla presente lettera.

13) In deroga, come previsto dal comma 821, lett. e), art. 1 della Legge n. 160/2019, la domanda non è prevista e risulta assolta da una comunicazione o richiesta, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a. Locandine;
- b. Pubblicità su veicoli;
- c. Volantini, depliant;
- d. Mezzi e esposizioni pubblicitarie all'interno dei locali o comunque non visibili da luogo pubblico;
- e. Vetrotanie temporanee;
- f. Affissioni del servizio pubblico;
- g. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione,

ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente;

h. Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

ART. 9 – Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 10,00 euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 10 - Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
- 2) Si applicano le procedure di cui all'articolo 15 del Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

ART. 11 - Funzionario responsabile

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone, con specifico riguardo all'aspetto tariffario.
- 2) La responsabilità procedurale e circa il rilascio di concessioni ed autorizzazioni viene rimandata ai successivi articoli e relativi soggetti individuati come responsabili.
- 3) In caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 4) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
- 5) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando l'attività di verifica circa la correttezza ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 12 – Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 13 – Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 14 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

- 1) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
 - e) passi e accessi carrabili
 - f) ponteggi, steccati e simili
 - g) cartelli pubblicitari e simili
 - h) aree per spettacoli viaggianti
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
 - k) tende, tendoni ecc.
 - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.
 - m) Altre occupazioni non rientranti nelle precedenti classificazioni.

ART. 15 – Suddivisione del territorio in zone

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone, esclusivamente per le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo, la suddivisione del territorio e' stata effettuata tenendo conto di quanto già stabilito nell'anno 1994 a titolo di occupazione spazi ed aree pubbliche. Tali elenchi sono stati aggiornati in funzione della nuova toponomastica (strade di nuova istituzione) ed il principio utilizzato e' riferito all'individuazione di zone centrali e zone piu' periferiche.
- 2) Il territorio del Comune è suddiviso in 2 zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dagli elenchi allegati al presente regolamento.
- 3) Per le occupazioni ricadenti nella zona n. 1, la tariffa è applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti nella zona n. 2 si applicano le tariffe di canone nella misura del 70%.
- 4) Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

ART. 16 - Determinazione del canone per le occupazioni

- 1) Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, alla graduazione in relazione alla tipologia, finalità, beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, ed in relazione al coefficiente moltiplicatore che verrà determinato in sede di approvazione delle tariffe del canone.

ART. 17 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo

- 1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 18 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, entro il 30/04 di ogni anno, con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata, è tenuto a comunicare il numero complessivo delle utenze risultanti al 31/12 dell'anno precedente ed eseguire il versamento del canone dovuto entro il 30/04 di ogni anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1, comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160, così come sostituito dall'art. 1, comma 848 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Tariffa € 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti e tariffa € 1,00 per i Comuni oltre i 20.000 abitanti). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 19 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

- 1) I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA
 - b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI
- 2) Con riferimento al comma 1 lettera a), sono valide le seguenti definizioni di impianto, per l'installazione di Cartelli, Insegne d'Esercizio e altri mezzi pubblicitari:
 - a) "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce diretta che per luce indiretta.Si differenziano in:
 - Insegne frontali: si intendono le insegne d'esercizio applicate a ridosso di una parete, generalmente nel sopraluce della vetrina.

- Insegne a bandiera: si intendono le insegne d'esercizio sporgenti dalla parete.
 - Insegne isolate: si intendono le insegne d'esercizio con struttura autoportante appoggiate al suolo
- b) E' da considerarsi "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 10 Km. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
 - c) E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
 - d) Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 - e) Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari; non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
 - f) Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
 - g) E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
 - h) E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico.
 - i) Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (display informativi, fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, arredi di aiuole, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che indiretta;
 - j) Si definisce "pubblicità itinerante" quella pubblicità effettuata utilizzando mezzi mobili "camionposter, posterbus o altri veicoli debitamente attrezzati" dotati di apposite pannellature di supporto pubblicitario.
 - k) Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari" indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propagande, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, immagini fotografiche, simboli raffiguranti persone od oggetti, fasci luminosi raffiguranti loghi o marchi.
 - l) Si definisce "vetrofanìa" quella pellicola autoadesiva volta ad oscurare vetrine di negozi al fine di riportare messaggi pubblicitari. Questi mezzi sono soggetti alla verifica dei Rapporti Aereo Illuminati (RAI) al fine di assicurare il rispetto delle condizioni igieniche previste dal Regolamento Locale d'Igiene; al riguardo dovrà essere prodotta autocertificazione del richiedente attestante i requisiti di legge. La dimensione del messaggio pubblicitario in questi casi è la sola scritta, non quello dell'intera vetrina.

ART. 20 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

1. Nei territori classificati dal Piano delle Regole del PGT come:

a) Nuclei di antica formazione, zone residenziali o insediamenti agricoli equiparati a nuclei di antica formazione e aree agricole di valore ambientale o paesaggistico.

In tali territori:

a) sono ammesse solo insegne di esercizio frontali senza illuminazione o con illuminazione indiretta, insegne su tende parasole, impianti pubblicitari di servizio e targhe professionali;

b) le insegne frontali possono essere collocate all'interno della luce dell'esercizio oppure, ove la conformazione della vetrina non lo consente, al di sopra con un ingombro contenuto in 70 cm di altezza dall'architrave della vetrina (comunque al di sotto delle aperture superiori) e in lunghezza non superare i limiti della vetrina. In questo caso l'insegna si dovrà integrare con l'architettura e i cromatismi della facciata. La sporgenza massima consentita dal filo muro è di 8 cm.. Sono consentiti materiali naturali e il cristallo e non possono essere realizzati in forma di scatola.

E' ammessa l'installazione di insegne a bandiera di piccole dimensioni (MAX 0,3 mq.) in materiali naturali, solo in casi particolari e previo parere favorevole dell'U.T.C.;

c) Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole

Le tende parasole dovranno essere della tipologia a "capottina" ed il colore dovrà essere bianco o coloniale, (salvo prescrizioni diverse stabilite da strumenti urbanistici e comunque previo parere favorevole dell'U.T.C.;)

Potranno essere di tipo diverso nei luoghi dove risulta impossibile l'installazione della tenda a capottina, previo parere favorevole dell'U.T.C.;

Le caratteristiche costruttive delle tende parasole dovranno essere uniformate nel modo seguente:

la tenda non dovrà eccedere la luce della vetrina né avere sporgenza superiore a m. 1,30 per piazze e corsi; m. 1,20 per vie di larghezza superiore a m. 9,00; m. 1,00 per le vie di larghezza inferiore a m. 9,00;

In ogni caso dovranno essere almeno 50 cm rientranti rispetto al marciapiede ovvero all'interno della sporgenza del balcone, l'altezza dal suolo compresi frange e supporti non potrà essere inferiore a m. 2,20

Le tende parasole non potranno essere autorizzate negli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici prevedono altre tipologie di impianti e/o coperture particolari.

Potranno essere autorizzate tende parasole con una scritta avente le seguenti caratteristiche: altezza massima cm. 25 lunghezza massima non superiore ai 2/3 della larghezza totale.

Potrà inoltre essere inserito un logo. Nella tenda a capottina il logo dovrà essere previsto nella "frangia".

d) le targhe professionali sono ammesse senza illuminazione e possono essere collocate a fianco delle aperture e comunque ad un'altezza non inferiore a cm 150 dal piano marciapiede

devono avere di norma le dimensioni cm 50 x cm 30. Devono essere ottonate, di ottone o materiale trasparente o traslucido.

Le targhe installate presso lo stesso condominio dovranno avere le stesse caratteristiche per forma, materiale, dimensioni ed installate prevedendo l'utilizzo di una tipologia di impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali.

Le targhe professionali sanitarie e con pubblicità sanitaria devono avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti ed inoltre rispettare le norme prescritte dalla Legge 5.2.1992, n°175 e successivo regolamento approvato con Decreto 16.9.1994, n°657.

2) Nei territori classificati dal Piano delle Regole del PGT vigente come ambiti commerciali e produttivi.

In tali ambiti:

a) sono ammesse solo insegne di esercizio frontali, a bandiera, isolate, su tende parasole, impianti pubblicitari di servizio e le targhe professionali.

b) le insegne di esercizio possono essere illuminate solo con luce indiretta.

c) Le insegne d'esercizio frontali, non devono superare la superficie di 10 mq., e in altezza cm. 100. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 200 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna d'esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 200 mq, fino al limite di 20 mq. La superficie così calcolata, costituisce il limite massimo utilizzabile e assentibile per fini pubblicitari da porre sulla facciata dell'edificio.

La sporgenza massima consentita dal filo muro è di 15 cm.

d) le insegne a bandiera devono avere un'altezza dal suolo nella parte inferiore non minore a 3 mt dalla sede stradale o dal marciapiede quando presente. L'altezza dell'insegna non deve superare 3 mt e in ogni caso non superare il filo di gronda, l'oggetto deve essere contenuto in 0,5 mt .

L'insegna dovrà occupare almeno i due terzi dell'oggetto per limitare le dimensioni dei supporti .

Le insegne a bandiera non devono comunque in nessun caso sporgere sulla carreggiata stradale.

e) le insegne isolate sono ammesse solo sulla proprietà dell'esercizio o dell'agglomerato di esercizi commerciali. L'altezza massima consentita è di 3 mt dal suolo e lo sviluppo volumetrico della struttura non deve superare i 3 mc. Nel caso di esercizi plurimi le indicazioni devono essere omogenee per forma, colore e materiali. L'illuminazione se presente dovrà essere di tipo indiretto.

Sono ammessi non più di 3 pennoni per standardi o bandiere. L'altezza massima consentita è di mt. 8 dal suolo, la superficie totale delle bandiere non deve superare i 10 Mq.

Nelle sole aree di pertinenza di immobili classificati come medie e grandi strutture di vendita oppure "CENTRO COMMERCIALE" come definito dalle Leggi sul Commercio, è consentita l'installazione di un unico "Totem" . L'altezza totale dell'impianto (sostegno più mezzo pubblicitario) non potrà superare la dimensione di metri 5,00 dal suolo e lo sviluppo volumetrico della struttura non deve superare i 6 mc.

f) Sono consentiti i materiali naturali (materiali lapidei, legno, ecc.), l'ottone , metallo e il cristallo. Per le insegne frontali sono altresì ammessi materiali plastici.

Sono ammessi anche materiali di tipologia diversa da quelli previsti previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico.

g) Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole.

Le tende parasole dovranno essere conformi agli strumenti urbanistici in vigore.

Le caratteristiche costruttive delle tende parasole dovranno essere uniformate nel modo seguente:

la tenda non dovrà eccedere la luce della vetrina né avere sporgenza superiore a m. 1,30 per piazze e corsi; m. 1,20 per vie di larghezza superiore a m. 9,00; m. 1,00 per le vie di larghezza inferiore a m. 9,00; in ogni caso dovranno essere almeno 50 cm rientranti rispetto al marciapiede ovvero all'interno della sporgenza del balcone l'altezza dal suolo compresi frange e supporti non potrà essere inferiore a m. 2,20.

Le tende parasole non potranno essere autorizzate negli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici prevedono altre tipologie di impianti e/o coperture particolari.

Potranno essere autorizzate tende parasole con una scritta avente le seguenti caratteristiche:

altezza massima cm. 25 lunghezza massima non superiore ai 2/3 della larghezza totale.

Potrà inoltre essere inserito un logo. Nella tenda a capottina il logo dovrà essere previsto nella "frangia".

h)le targhe professionali sono ammesse senza illuminazione e possono essere collocate a fianco delle aperture e comunque ad un'altezza non inferiore a cm 150 dal piano marciapiede devono avere di norma le dimensioni cm 50 x cm 30.

Devono essere ottonate , di ottone o materiale trasparente o traslucido.

Le targhe installate presso lo stesso condominio dovranno avere le stesse caratteristiche per forma, materiale, dimensioni ed installate prevedendo l'utilizzo di una tipologia di impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali.

Le targhe professionali sanitarie e con pubblicità sanitaria devono avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti ed inoltre rispettare le norme prescritte dalla Legge 5.2.1992, n°175 e successivo regolamento approvato con Decreto 16.9.1994, n°657.

ART. 21 - Collocazione dei mezzi pubblicitari sulla viabilità principale

a) Viabilità Principale e relative fasce di rispetto - SP342DIR .

Sono consentiti esclusivamente pannelli pubblicitari montati su supporto proprio, disposti perpendicolarmente rispetto alla strada.

Gli impianti dovranno avere le seguenti dimensioni:

- Pannello: larghezza cm. 150 - altezza cm. 200;

- Altezza massima dell'impianto dal piano strada cm. 380;

Tali impianti dovranno:

-Avere le caratteristiche di cui al Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione;

-Nessun segnale o il suo sostegno, può associare, accostare e combinare:

messaggi, cartelli e avvisi reclamistici di qualunque tipo, i quali devono essere considerati sempre estranei e pertanto abusivi.

Potranno essere consentiti, su apposita richiesta, impianti pubblicitari esclusivamente in corrispondenza delle progressive chilometriche stabilite, ai sensi dell'art. 23 comma 6 del vigente C.d.S , in collaborazione con l'ente proprietario della strada.

L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 - 6 comma - del Reg. Es. del Codice della Strada, ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.

L'autorizzazione è sempre revocabile per motivi di interesse pubblico, per l'esecuzione di lavori o installazione di nuova segnaletica stradale.

E' vietata ogni altre forma di installazione di mezzi pubblicitari.

b) S.P. 55 e Strade Comunali.

E' vietata ogni forma di installazione di impianti e/o mezzi pubblicitari lungo la S.P. 55 , sulle strade comunali e relative fasce di rispetto.

Per quanto non previsto valgono le disposizioni degli appositi Regolamenti comunali.

ART. 22 - Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato

- 1) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 2) Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

ART. 23 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- 2) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
- 3) Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
- 4) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
 - 5) Per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendente al metro quadrato per ciascuna di esse;
 - 6) Solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa o mezzi simili e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello.
 - 7) Si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;
 - 8) Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie

espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;

- 9) Per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;
- 10) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso;
- 11) Per i mezzi, fascioni e similari che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamano in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;
- 12) I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
- 13) La diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;
- 14) Per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;
- 15) I messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche od uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva;
- 16) Il comune, al fine dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, può riservare in determinate aree l'applicazione di una categoria speciale con una maggiorazione della tariffa base con una percentuale da stabilirsi nell'apposito tariffario. Al fine della sua determinazione si deve tenere conto delle particolarità della zona con riferimento al flusso turistico, al traffico veicolare o pedonale e alla concentrazione di attività commerciali.
- 17) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa;
- 18) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, pari o superiori a 5,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 50%;
Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 8,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 100%. L'applicazione di questo coefficiente assorbe quello di cui al comma precedente;
- 19) Alle esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi similari, la misura di tariffa è pari ad 1/12 della tariffa annuale ed è commisurata al mese solare, o frazione di esso, al quale corrisponde un'autonoma obbligazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 24 - Domanda di autorizzazione/concessione

- 1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate sito istituzionale.
- 2) L'Ufficio polizia locale è competente al rilascio dell'autorizzazioni alle occupazioni temporanee di suolo pubblico. L'ufficio Tecnico settore Edilizia Privata è competente al rilascio dell'autorizzazioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico unicamente per posa ponteggi, a seguito di nulla osta da parte dell'ufficio polizia locale.
- 3) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione/autorizzazione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.
- 4) Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

ART. 25- Procedimento di rilascio della concessione/autorizzazione

- 1) L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione/concessione all'occupazione temporanea va trasmessa dal richiedente, al protocollo comunale, anche a mezzo mail, su modello reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, **o mediante altra procedura informatica che verrà resa nota, comunque non oltre i 10 giorni precedenti la data di inizio occupazione.**
- 2) Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio, verificata la correttezza dell'istanza, comunica al concessionario - qualora si sia in regime di concessione - il rilascio del titolo autorizzatorio relativo all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Il concessionario (o l'ufficio preposto) provvederanno a quantificare l'importo del canone e a chiederne il pagamento al soggetto richiedente indicando espressamente le modalità e i tempi per provvedere all'assolvimento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.
- 3) Solo una volta avvenuto il pagamento, i cui estremi dovranno essere trasmessi all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione/autorizzazione, il responsabile del servizio competente al rilascio, dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta.

ART. 26 - Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia locale e a tutti gli organi di polizia stradale, l'atto di autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico.
- 2) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 27 - Mestieri girovaghi e artisti di strada

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 2) Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale (S.U.A.P.). Ogni ufficio competente rilascerà il proprio specifico nulla osta ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico da parte dell'ufficio SUAP.
- 3) L'Ente concedente ha la facoltà di richiedere al soggetto richiedente il versamento di un deposito cauzionale.
- 4) In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento della cauzione.

ART. 28 - Occupazione di spazi sovrastanti il suolo pubblico

- 1) Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario effettuare apposita comunicazione al Comune, il quale potrà riservarsi di chiedere eventuale documentazione integrativa.
- 2) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.

ART. 29 - Autorizzazione ai lavori di manomissione di suolo pubblico

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori rilasciata dall'Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata.

ART. 30 – Durata e rinnovo della concessione/autorizzazione

- 1) Coloro che hanno ottenuto la concessione/autorizzazione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 2) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.

ART. 31 - Decadenza della concessione/autorizzazione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo.
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

ART. 32 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 4) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

ART. 33 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

ART. 34 - Rinuncia all'occupazione

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 35 - Domanda e documentazione

- 1) Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.

ART. 36 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni

- 1) Per l'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari, chiunque intenda installare, impianti pubblicitari di qualsiasi tipo nel territorio comunale, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.
L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari è rilasciata dal Responsabile del SUE, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora non comunale.
L'autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni causati.
- 2) Gli interessati devono inoltrare specifica domanda di Autorizzazione all'installazione dell'insegna in bollo all'Ufficio Tecnico Comunale contenente le seguenti indicazioni:
- generalità: residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;

- strada o piazza e numero civico – chilometrica - relativi alla collocazione;
- ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato.

3) Alla domanda deve essere allegata:

a) Documentazione tecnica in 3 copie [*], firmata da un tecnico abilitato e costituita da:

- a – planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l'insegna;
- b - documentazione fotografica (formato minimo cm. 10 x 15), dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;
- c - progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
- d - relazione tecnica illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafici e con riferimento ai materiali, ai colori e alle forme.

In caso di richiesta di installazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 la documentazione elencata ai punti 1a, 1b e 2 dovrà essere prodotta in 5 copie per consentire l'invio alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici .

b) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;

c) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

d) bozzetto del messaggio da esporre;

La semplice variazione del messaggio pubblicitario su impianti fissi già autorizzati è soggetta a comunicazione da presentare almeno 15 gg. prima della modifica con gli allegati di cui al punto 2 – 3 lett. d);

La variazione del messaggio pubblicitario è soggetta al rilascio di nuova autorizzazione nel caso in cui avvenga la variazione delle dimensioni e/o diversa collocazione dell'impianto pubblicitario o nel caso di variazione del Soggetto pubblicizzato;

Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti. precisando il tempo di esposizione per ciascuno di essi.

4) Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola impresa , ma potrà comprendere più impianti.

L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:

- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
- b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

5) L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullavasta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, FF.SS., ecc...) che dovrà essere richiesto dagli interessati.

6) Sono soggette alla sola comunicazione, le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione (max formato A4), caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.

7) L'ufficio preposto provvede alla istruttoria della pratica, entro 60 gg. dalla ricezione della domanda ed all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione.

8) Nel caso di domanda relativa ad impianti soggetti titolo autorizzativo edilizio, l'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada di competenza del Comune, è subordinata al rilascio del relativo titolo autorizzativo edilizio.

9) Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3° comma

dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso, mentre, per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge dovrà essere presentata unitamente

alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.

10) Ove s'intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Per l'installazione degli impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

ART. 37 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione/concessione

- 1) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 3) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 38 – Decadenza dell'autorizzazione/concessione

- 1) L'autorizzazione/concessione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) non venga ritirata entro 120 dalla data di rilascio;
 - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

ART. 39 – Revoca dell'autorizzazione/concessione

- 1) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
- 2) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
- 3) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 5) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i dovuti provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 40 - Variazione del messaggio pubblicitario

- 1) La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura, delle dimensioni, della collocazione o variazione del soggetto pubblicizzato, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ART. 41 - Rinnovo dell'autorizzazione

- 1) È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.

CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 42 Gestione del servizio

- 1) Con decorrenza dal 01/12/2021, pur essendo per legge soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte del Comune del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del D. Lgs 507/1993, il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al predetto servizio, per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
- 2) Con la medesima decorrenza l'obbligo previsto dalla legge o dai regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali e' sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
- 3) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 4) Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

ART. 43 Canone sul servizio affissione

- 1) Per l'effettuazione del servizio è dovuto il relativo canone, e il pagamento deve essere effettuato, in solido, da parte di chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
- 2) La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di esposizione di 7 giorni, o multipli, è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge n. 160/2019, moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni e/o riduzioni eventualmente previste ed individuate per le diverse tipologie;
- 3) Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
- 4) Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 7 giorni. Ulteriori periodi di esposizioni devono comunque essere multipli del primo periodo.

ART. 44 - Tariffe e maggiorazioni

- 1) E' dovuta una maggiorazione del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta

fogli.

- 2) E' dovuta una maggiorazione del 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è invece applicata una maggiorazione del 100%.
- 3) E' dovuta una maggiorazione del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui prescelti.

ART. 45 Riduzioni /Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) I manifesti relativi a eventi organizzati con il patrocinio dell'Ente.

2) È applicata una riduzione del 50% del canone sul servizio pubbliche affissioni nei seguenti casi:

- a) I manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali (e che non rientrano nei casi per i quali è già prevista l'esenzione ai sensi di legge), intendendosi per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti sia organizzatori sia indicati nel manifesto stesso;
- b) I manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, intendendosi per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti con scopo di lucro sia organizzatori sia indicati nel manifesto;
- c) I manifesti relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- d) I manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché privi di soggetti commerciali;
- e) Gli annunci mortuari.

In merito all'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile e riconducibile al solo ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o il principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto, il concorso di società e/o sponsor commerciali le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

ART. 46 Modalità di servizio

1) Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'Ente o dal Concessionario secondo i seguenti criteri:

a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;

b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;

c. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;

d. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;

e. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;

f. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;

g. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 10% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 25,82 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;

h. L'ufficio affissione mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;

i. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

2) Il Comune destina una parte degli impianti a favore dei manifesti di associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni. L'affissione, gratuita, dovrà avvenire ad opera dell'associazione richiedente, secondo la procedura appositamente stabilita.

ART. 47 -Vigilanza

1) L'ufficio affissioni o il Concessionario, qualora il servizio sia gestito in tale forma, oltre ai Vigili Urbani, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2) Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al comune o al concessionario, se lo stesso esegue le rimozioni, un'indennità pari al doppio del canone.

3) I manifesti in eccesso e/o rimossi, oltre a quelli abusivi, verranno conferiti negli appositi siti di smaltimento.

4) Ai fini della contestazione della violazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 48 - Sanzioni e penalità

- 1) Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) – stabilite dal D. Lgs 30.04.1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal co. 821 della L. 160/2019 e dalla legge 689/1981.
- 2) Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50% per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) Le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lett. a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, co. 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D. Lgs 30.04.1992 n. 285.
- 3) Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7/bis del D. Lgs 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezione I e II della Legge 24.11.1981 n. 689.
- 4) Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente, o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ai € 25,00 né maggiore a € 500,00, nel rispetto della L. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7/bis del D. Lgs 267/2020.
- 5) L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
- 6) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 7) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
- 8) Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione dei messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

TITOLO V

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATE A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

ART. 49 Oggetto

- 1) Ai sensi dell'art.1, comma 837 e seguenti della L.160/2019, si disciplinano con il presente

regolamento i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati Comunali anche in strutture attrezzate.

2) Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/98, della relativa Legge Regionale e del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

3) Il presente canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 art. 1 della L. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D. Lgs 507/93, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 art. 1 della medesima legge, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 art. 1 della L. 147/2013.

ART. 50 - Presupposto

1) Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.

2) Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal presente regolamento.

3) La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.

4) La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

5) Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche gravate da servitù di pubblico passaggio.

6) Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale .

7) Per quanto non specificatamente regolamentato in questo titolo si applicano, per quanto compatibili, le altre disposizioni generali del Regolamento Comunale e quelle per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

ART. 51 Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni

1) L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura giornaliera di tariffa vigente ed in relazione alle ore di occupazione consentite ed effettuate, secondo li seguenti criteri:

a) Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali titolari di posto fisso, è applicata una riduzione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;

b) Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), è applicata una riduzione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;

c) Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, è applicata una maggiorazione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;

d) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento come definito dal coefficiente moltiplicatore del tariffario;

- e) Per le occupazioni dei mercati la cui occupazione si protragga per l'intero anno solare è dovuta una tariffa annuale, da moltiplicare per i metri quadrati di occupazione;
- f) Al fine dell'individuazione delle zone, si fa esplicito riferimento alla classificazione di cui agli allegati 1 e 2 del presente Regolamento.

ART. 52 - Versamento del canone

- 1) Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 200,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09 qualora l'importo dovuto sia superiore a € euro 200,00.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio-consegna della concessione/autorizzazione.
- 3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato con accredito entro il 30 aprile di ogni anno.
- 4) Il canone andrà assolto utilizzando la modalità di pagamento di cui alla piattaforma PagoPA, prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs 82/2005) o le altre modalità previste dal medesimo codice.**

ART. 53 - Subentro, cessazioni, rimborsi

- 1) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
- 2) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- 3) Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

TITOLO VI –

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 54 - Norme finali

- 1) La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
- 2) Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
- 3) I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione/concessione. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

- 4) In deroga, solo per il primo anno di applicazione del canone e del relativo versamento, e fermo restando le regolarizzazioni di cui al punto precedente, si riterranno valide le occupazioni annuali o ricorrenti e le esposizioni pubblicitarie permanenti precedentemente a ruolo relative alle entrate soppresse con il presente regolamento, se ed in quanto compatibili.
- 5) Il Comune, qualora le disposizioni legislative lo consentiranno, differisce l'entrata in vigore del presente regolamento al 01/01/2022, continuando l'applicazione delle precedenti entrate fino alla data del 31/12/2021.

ART. 55 - Norme finali

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di TOSAP/ICPDPA
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. - 56 Entrata in vigore

- 1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato 1

COMUNE DI LOMAGNA (LC)

Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella **1' categoria**, ai fini dell'applicazione del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.

- Vittorio Bachelet
- Vincenzo Bellini
- Giosue' Carducci
- P.zza Cavour
- P.zza della Chiesa
- Vicolo Chiuso
- Cascina Clementina
- Don Carlo Colombo
- D'Adda Busca
- Dante
- Alcide De Gasperi
- Degli Alpini
- Armando Diaz
- P.zza Don A. Limonta
- Tommaso Edison
- Enrico Fermi
- Fratelli Kennedy
- Gargantini
- Giuseppe Garibaldi
- Giovanni ventitreesimo
- Isonzo
- Lecco
- Legnano
- Giacomo Leopardi
- Garcia Lorca
- Magenta
- Luciano Manara
- Alessandro Manzoni
- Guglielmo Marconi
- Martiri della Libertà
- Giacomo Matteotti
- Mazzini
- Milano
- Monte Grappa
- Aldo Moro
- Osnago
- Vicolo Osteria
- Giovanni Pascoli
- Silvio Pellico
- Piave
- Cascina Pirola
- Po
- Primo maggio
- Quattro novembre
- Roma
- Statale

- Ticino
- Privata Trento
- Venticinque Aprile
- Giuseppe Verdi
- Alessandro Volta
- Resegone
- Palestro
- Donatori Sangue
- San Michele
- Via Galileo Galilei
- Via S. Francesco d'Assisi
- Via Privata Carlo Francesco Anguissola
- Via Don Alfonso Ferraresi
- P.zzale Ezio Citterio
- Marco Biagi
- Del Roccolo
- Suor Maria Matilde Bucchi
- Vicolo Stretto
- Valletta
- Parco Verde
- Parco Giochi
- Campo di calcio

Allegato 2

COMUNE DI LOMAGNA (LC)

Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella **2' categoria**, ai fini dell'applicazione del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.

- Cascina Belvedere
- Dei Gelsi
- Dei Mughetti
- Fontanino
- Fornace
- Giotto
- Landriano
- Cascina Mirasole
- Del Mulino
- Raffaello
- Valtassera
- Villaggio dei Pini
- Leonardo Da Vinci
- Cascina Marianna
- Cascina Caravaggio

COMUNE DI LOMAGNA (LC)

ELENCO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

DISLOCAZIONE:				DIMENSIONI:	
angolo via Kennedy - Magenta	1	standardo	COMMERCIALE	140X200	2,80
angolo via Kennedy - Magenta	1	standardo	ISTITUZIONALE	140X100	1,40
via Magenta - altezza civico n. 6	1	standardo	FUNEBRE	140x100	1,40
via Magenta - altezza civico n. 6	1	standardo	ISTITUZIONALE	140x100	1,40
via Magenta - altezza civico n. 6	1	standardo	COMMERCIALE	200x140	2,80
angolo via Verdi - via Magenta	1	standardo	COMMERCIALE	200x140	2,80
angolo via Verdi - via Magenta	1	standardo	FUNEBRE	140x100	1,40
angolo via Verdi - via Magenta	1	standardo	ISTITUZIONALE	140x100	1,40
Via Don Carlo Colombo	1	standardo	COMMERCIALE	140x200	2,80
Via Don Carlo Colombo	1	standardo	ISTITUZIONALE	140x100	1,40
P.zza Chiesa	1	tabella	ISTITUZIONALE	140x100	1,40
P.zza Chiesa	1	tabella	FUNEBRE	140x100	1,40
via Volta (sul muro del parco verde)	5	tabelle	COMMERCIALE	200x140	14,00
via Volta (sul muro del parco verde)	2	tabelle	COMMERCIALE	140x200	5,60
via Volta (sul muro del parco verde)	1	tabella	ISTITUZIONALE	140x100	1,40
via Volta (sul muro del parco verde)	1	tabella	FUNEBRE	140x100	1,40
angolo via Osnago - via XXV aprile	1	standardo	FUNEBRE	140x100	1,40
angolo via Osnago - via XXV aprile	1	standardo	COMMERCIALE	200x140	2,80
angolo via Osnago - via XXV aprile	1	standardo	ISTITUZIONALE	140x100	1,40
via Osnago (in prossimita' della "Casa dell'Acqua")	1	standardo	ASSOCIAZIONI	200x140	2,80
via Osnago (in prossimita' della "Casa dell'Acqua")	1	standardo	ISTITUZIONALE	200x140	2,80
via Osnago (in prossimita' del cimitero comunale)	1	standardo	FUNEBRE	140x100	1,40
via Garcia Lorca - di fronte civico	1	standardo	COMMERCIALE	140x200	2,80

n. 29					
via Garcia Lorca - di fronte civico n. 29	1	standardo	ISTITUZIONALE	200x140	2,80
via Garcia Lorca - di fronte civico n. 29	1	standardo	FUNEBRE	140x100	1,40
via IV novembre - altezza del civico n. 3	1	standardo	ISTITUZIONALE	140x200	2,80
via IV novembre - altezza del civico n. 3	1	standardo	COMMERCIALE	200x140	2,80
via IV novembre - altezza del civico n. 3	1	standardo	FUNEBRE	140x100	1,40
via IV novembre - altezza del civico n. 3	1	standardo	ASSOCIAZIONI NO-PROFIT	200x140	2,80
via Pascoli	1	standardo	ISTITUZIONALE	140x200	2,80
via Pascoli	1	standardo	COMMERCIALE	200x140	2,80
via Garibaldi	2	standardi	COMMERCIALE	200x140	5,60
via Garibaldi	1	standardo	FUNEBRE	140x100	1,40
angolo via De Gasperi - via Milano	1	standardo	ISTITUZIONALE	200x140	2,80
angolo via De Gasperi - via Milano	1	standardo	FUNEBRE	140x100	1,40
via Milano (all'altezza del civico n. 2 - B.P.M.)	1	standardo	ASSOCIAZIONI		2,80
	1	standardo	ISTITUZIONALE		2,80
via Milano (all'altezza del civico, 32)	1	standardo	ASSOCIAZIONI		2,80
	1	standardo	ISTITUZIONALE		2,80
via Don Alfonso Ferraresi (all'altezza civico n. 1)	1	standardo	ISTITUZIONALE		2,80
	1	standardo	COMMERCIALE		2,80
via Fermi (altezza del civico n. 1)	1	standardo	ISTITUZIONALE		2,80
via Fermi (altezza del civico n. 1)	1		COMMERCIALE		2,80
via Fermi (altezza del civico n. 1)	1		FUNEBRE	140x100	1,40
via Resegone	1	standardo	COMMERCIALE	200x140	2,80
via C.na Pirola	1	standardo	COMMERCIALE	200x140	2,80
via C.na Pirola	1	standardo	ISTITUZIONALE	140x100	1,40
via C.na Pirola	1	standardo	FUNEBRE	140x100	1,40
via Fornace	1	standardo	ISTITUZIONALE	140x200	2,80
via Fornace	1	standardo	COMMERCIALE	200x140	2,80
via Fornace	1	standardo	FUNEBRE	140x100	1,40
via Villaggio dei Pini	1	standardo	ISTITUZIONALE	140x200	2,80
via Roma	1	standardo	ASSOCIAZIONI NO-PROFIT	200x140	2,80
via Aldo Moro	1	standardo	ASSOCIAZIONI NO-PROFIT	200x140	2,80

via dei Mughetti (altezza civico n. 9)	1	standardo	ISTITUZIONALE	2,80
	1	standardo	COMMERCIALE	2,80
	1	standardo	FUNEBRE	1,40
			N. 20 ISTITUZIONALI	44,80
	63		N. 14 FUNEBRI	19,60
			N. 23 COMMERCIALI	64,40
			N. 6 ASSOCIAZIONI	16,80

